



COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 12/01/2012

N. 3

OGGETTO : NUOVO "REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI DI CUI ALL'ART. 92 COMMI 5 E 6 DEL CODICE DEI CONTRATTI" - ADOZIONE.


L'anno Duemiladodici, addì dodici del mese di Gennaio, alle ore 15:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
1.	VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco	X	
2.	CAVERI MAURO - Vice Sindaco	X	
3.	ARMANINO MAURO - Assessore	X	
4.	BACHELLA LAURA - Assessore		X
5.	DASSO LORENZO - Assessore	X	
6.	IMPARATO CARMINE - Assessore	X	
7.	MANCA RAFFAELE - Assessore		X
8.	STEFANI GUIDO - Assessore	X	
	T O T A L E	6	2

Partecipa il Segretario Generale Dott. ORLANDO CONCETTA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE



Su relazione del Sindaco, **Giuliano Vaccarezza** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale num.48 in data 02 febbraio 1999 è stato approvato il Regolamento comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- che tale Regolamento contiene, negli articoli dal 67 al 73 (Capo I - Parte II[^]), la disciplina inerente il fondo per la progettazione di opere e lavori pubblici, istituito dall'art.18 della legge 11 febbraio 1994 num.109, nonché, negli articoli dal 74 al 78 (Capo II - Parte II[^]), quella riguardante il fondo per gli atti di pianificazione;
- che le disposizioni inerenti il fondo per la progettazione di opere e lavori pubblici sono state oggetto di modifiche da parte dell'art.13, comma 4, della Legge 17 maggio 1999 num. 144, dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 2003 num. 350 e, da ultimo, dell'art.92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 num. 163 e successive modifiche (codice dei contratti);
- che l'art. 35, comma 3, della Legge 4-11-2010 n. 183 ha abrogato l'articolo 61, comma 5, del D.L. 25 giugno 2008 num.112 - convertito dalla Legge 6 agosto 2008 num. 133;

Preso atto:

- che gli articoli dal 44 al 59 del D.P.R. num. 207 del 05/10/2010 hanno definito le modalità di verifica dei progetti di lavori pubblici attribuendo particolari competenze e responsabilità al soggetto verificatore;
- che il personale del Settore Servizi alle Imprese ed al Territorio ha evidenziato l'esigenza di ridefinire le modalità di erogazione delle somme di cui al citato art.92 del Codice dei Contratti al fine di attribuire una quota di tali somme anche al predetto "verificatore", qualora tale funzione sia svolta da tecnici dell'organico comunale;
- che si rende pertanto opportuno procedere alla riformulazione degli articoli medesimi al fine di renderli omogenei alle nuove norme ed in linea con le aspettative degli operatori tecnici dell'Ente;



- che, per quanto riguarda il fondo per gli atti di pianificazione, non essendo state emanate nuove disposizioni di legge, restano invariate le norme regolamentari che lo disciplinano che per facilità di lettura sono state riportate nella parte III del presente Regolamento.

Rilevato che per una migliore lettura e fruizione dei Regolamenti di organizzazione, si è deciso di articolare il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 48/1999) in una pluralità di Regolamenti, di cui uno Generale sugli Uffici e sui Servizi (già adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 269 del 02/12/2010), uno per la disciplina delle procedure di assunzione (già adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 09/12/2010) e uno sul ciclo di gestione della performance e l'Organismo Indipendente di Valutazione, (già adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 236 in data 14/10/2010);

Ritenuto quindi opportuno concludere il processo di rinnovamento regolamentare mediante l'adozione di un nuovo Regolamento a sé stante che disciplini il fondo interno per la progettazione e la pianificazione urbanistica alla luce del nuovo quadro normativo sopra citato;

Vista la bozza del nuovo Regolamento denominato "*Regolamento per la ripartizione dei compensi di cui all'art. 92 commi 5 e 6 del codice dei contratti*" composto da n. 12 (dodici) articoli, allegato "A" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il testo del suddetto è stato oggetto di contrattazione decentrata nell'incontro del 22 novembre u.s., come da verbale conservato agli atti, nonché di modifica in accoglimento di richiesta sindacale con eliminazione di parte dell'art. 6 comma 3 e precisamente della seguente frase: "*ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa*".

Preso atto che

- con nota prot. n. 31690 in data 30/11/2011 la bozza del suddetto Regolamento è stata trasmessa alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo del personale dirigenziale del comparto Regioni e Autonomie Locali ai sensi e per gli effetti degli articolo 7 e 8 del CCNL del 23.12.1999 come modificati dal CCNL del 22.02.2006.
- tali comunicazioni risultano pervenute, come da ricevute di ritorno nelle seguenti date:

FP CGIL - Dott.ssa Luisa Gallo il 07/12/2011
FPS CISL il 06/12/2011
UIL FPL il 07/12/2011
DIREL - Dott.ssa Franca Zirtollo il 06/12/2011



- entro il termine previsto dall'articolo 8 del CCNL del 23.12.1999 come modificato dall'articolo 6 del CCNL del 22.02.2006, e cioè entro 10 giorni, nessuna delle organizzazioni sindacali ha richiesto la concertazione.

Ricordato che l'articolo 8 del CCNL del 23.12.1999 come modificato dall'articolo 6 del CCNL del 22.02.2006, prevede espressamente che *"Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 11, comma 2, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art. 7, può attivare, entro i successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta. In caso di urgenza, il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine stabilito, l'ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. La procedura di concertazione, nelle materie ad essa riservate non può essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali"*

Ritenuto pertanto di dover procedere autonomamente, in assenza di richiesta di concertazione sindacale, ad adottare il nuovo Regolamento denominato *"Regolamento per la ripartizione dei compensi di cui all' art. 92 commi 5 e 6 del codice dei contratti"*.

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese ed al Territorio Ing. Renato Cogorno in ordine alla regolarità tecnica in data 11/01/2012;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 11/01/2012;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è svolta dal Responsabile del procedimento geom. Enrico Agosti;



Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, num.267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli n° 6, (assenti gli Assessori Laura Bacchella e Raffaele Manca), palesemente espressi.



DELIBERA

- 1) di adottare il nuovo "*Regolamento per la ripartizione dei compensi di cui all'art. 92 commi 5 e 6 del codice dei contratti*" composto da n. 12 (dodici) articoli, allegato "A" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio in analogia a quanto disposto dall'articolo 10 delle preleggi, secondo cui gli atti normativi dello Stato entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- 3) di disporre che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 83, comma 3, dello Statuto Comunale, sia soggetta a duplice pubblicazione per la durata di 15 (quindici) giorni ciascuna all'Albo Pretorio predisposto sul sito dell'Ente: una prima che consegue dopo l'adozione della medesima, ed una seconda, da effettuarsi ad esecutività della presente e dopo la scadenza della prima pubblicazione;
- 4) di dare atto che, dal momento dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, si intendono abrogate le intere Parti II[^] e IV[^] (uniche Parti ancora in vigore) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 02/02/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- 5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Enrico Agosti, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art.6 della legge 7 agosto 1990 num.241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- 6) di disporre per la comunicazione del Regolamento alle Organizzazioni Sindacali ed alla Rappresentanza Sindacale Unitaria, ai sensi dell'articolo 7 del CCNL del 1.4.1999 a ciò incaricando l'Ufficio Risorse Umane.



COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI
DI CUI ALL'ART.92 COMMI 5 E 6 DEL CODICE DEI CONTRATTI**

Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 in data 12 GEN. 2012

PARTE I - PREMESSA

Articolo 1

Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,¹ e s.m.i. - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori o di attività di pianificazione urbanistica a cura del personale interno.
2. L'attribuzione dell'incentivo previsto dalle predette disposizioni di legge è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.
3. Le somme destinate all'incentivazione del personale per l'attività di progettazione e di pianificazione interna di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice confluiscono nel fondo del salario accessorio di cui all'articolo 15 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 1.4.1999, sotto la lettera k)². La quota eventualmente spettante al dirigente, in quanto incaricato di una delle funzioni previste dall'articolo 92 comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006 è inserita nel fondo del salario accessorio della dirigenza ai sensi dell'articolo 20 comma 2 del ccnl del 22.02.2010.
4. Il presente regolamento disciplina la costituzione di tale fondo, nonché i criteri e le modalità per la ripartizione del medesimo in sostituzione degli articoli dal 67 al 78 del Regolamento sugli uffici e sui servizi adottato con deliberazione della Giunta Comunale num.48 in data 2 febbraio 1999.
5. La gestione del fondo stesso è assegnata al Dirigente Responsabile del Settore competente, che vi provvede secondo le modalità previste nella presente disciplina.
6. Alla liquidazione del compenso a favore del dirigente incaricato di una delle funzioni previste dall'articolo 95 comma 5 del dglis n. 163/2006 provvede il Segretario Generale.

PARTE II

COMPENSI PER ATTIVITA' ATTINENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera e del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.



2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al citato art.92 del Codice, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti: per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo; per le attività di verifica e validazione; per la redazione dei piani di sicurezza, nonché per la direzione e collaudo di lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
4. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

Articolo 3 **Costituzione del fondo**

1. Per i progetti di cui all'articolo 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, è calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
2. L'ammontare dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Articolo 4 **Ambito soggettivo di applicazione**

1. I soggetti destinatari della ripartizione delle somme di cui al precedente articolo 1 sono identificati tra il personale del settore servizi alle imprese e al territorio che ha collaborato alla realizzazione dell'opera, ovvero:
 - Il Responsabile unico del procedimento
 - Gli incaricati della redazione del progetto
 - Gli incaricati della verifica
 - L'incaricato della redazione del piano di sicurezza
 - Gli incaricati della direzione dei lavori

- L'incaricato del collaudo
 - I collaboratori tecnici dei soggetti di cui sopra che svolgano compiti di supporto nel procedimento
2. Gli incarichi sopraindicati, con la sola esclusione della Responsabilità del procedimento, potranno anche essere affidati a soggetti esterni all'organico comunale; in tal caso le quote parte delle predette somme, corrispondenti alle prestazioni non svolte dal personale dipendente e calcolate con le modalità di cui al successivo articolo 6, costituiranno economia di spesa.
3. Non sono comprese tra i compiti descritti al precedente punto 1. le eventuali prestazioni specialistiche che necessitano dell'apporto di strutture di "service" e di peculiari professionalità e/o abilitazioni, che in ogni caso esulano dalle normali competenze del progettista e del Direttore dei Lavori quali sono codificate dalle norme in materia di tariffe per gli ordini professionali di ingegneri, architetti, geometri e periti. Per l'esecuzione delle stesse si procederà all'affidamento di specifici incarichi secondo le modalità e le discipline vigenti al momento del loro conferimento. I relativi oneri non faranno carico ai compensi di cui al precedente articolo 1


Le predette prestazioni si possono come di seguito esemplificare:

- Indagini e perizie geognostiche e geotecniche
- Valutazioni di impatto ambientale
- Progettazioni specialistiche quali la prevenzione incendi e l'antinfortunistica nonché progettazioni impiantistiche e strutturali di particolare complessità e/o elevato contenuto tecnologico
- Rilevazioni ed indagini statistiche
- Perizie, esperienze e sondaggi su lavori eseguiti o in corso di esecuzione

Articolo 5

Conferimento dell'incarico

1. Per il conferimento a personale dipendente degli incarichi di cui al comma 1. del precedente articolo 3 si attingerà alle risorse professionali disponibili adottando criteri di trasparenza che tengano conto dei seguenti fattori:
- Requisiti professionali derivanti: dal titolo di studio posseduto, dal possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art.90 comma 4 primo periodo del D.lgs. 12 aprile 2006 num.163 e s.m. ovvero dei requisiti di cui all'art.253 comma 16 del D.lgs. medesimo, in funzione della tipologia e della dimensione delle opere comprese nel progetto, ed in conformità alle norme vigenti al momento del



- conferimento dell'incarico in materia di competenze delle diverse professionali
- Attitudine ed esperienza acquisite
 - Equa ripartizione degli incarichi tra i diversi soggetti abilitati
 - Consequenzialità e complementarietà con altri incarichi affidati in precedenza
2. L'espletamento degli incarichi non deve, in ogni caso, arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto
 3. Qualora, per la particolare complessità del progetto o per l'occorrenza di maggiori e/o diverse conoscenze in campo specialistico, si renda necessaria la collaborazione di più soggetti, si potrà ricorrere alla nomina di un "Nucleo di progettazione"; in tal caso dovrà essere contestualmente individuata la figura del "Capo progetto" cui attribuire le competenze e responsabilità che la legge num.143/1949 riserva ai collegi costituiti per attività di progettazione complessa.
 4. La nomina del Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del codice e l'affidamento a personale dipendente degli incarichi di cui sopra è conferito con Disposizione di servizio o Atto di organizzazione.
 5. Con l'atto di conferimento dell'incarico, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dagli incaricati, deve essere:
 - a. Individuato il lavoro o l'opera da eseguire
 - b. Determinato il costo presuntivo del lavoro o dell'opera
 - c. Stabilita la percentuale effettiva da applicare all'importo posto a base di gara per il calcolo dei compensi; in caso di mancata indicazione della predetta percentuale la stessa si intende stabilita nella misura massima fissata dalla legge
 - d. Individuati i singoli soggetti incaricati, la relativa qualifica e profilo professionale, i compiti loro assegnati, le quote di partecipazione ed i compensi di relativa spettanza
 - e. Fissato il termine per lo svolgimento delle diverse fasi progettuali
 - f. Definita la misura della riduzione del compenso per ritardi e/o inadempienze, da stabilire in funzione del grado di complessità dell'incarico

Articolo 6

Modalità di ripartizione dei compensi

1. I compensi di cui al precedente articolo 2 sono ripartiti, con atto di liquidazione, per ciascuna opera o lavoro tra il personale indicato nell'articolo 4, con eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui all'ultimo

comma dell'articolo precedente. La percentuale complessiva da applicare ad ogni singolo intervento è valutata in funzione della entità e complessità dello stesso secondo i seguenti parametri:

- Per importi a base di gara sino a 750'000 euro nella misura del 2%
- Per importi a base di gara superiori a 750'000 euro e sino a 1'500'000 euro nella misura del 1,90%
- Per importi a base di gara superiori a 1'500'000 euro nella misura del 1,80%

Tale percentuale è ripartita tra i diversi soggetti interessati nelle misure seguenti:

- Per il 20% al responsabile del procedimento
- Per il 20% agli incaricati della redazione del progetto
- Per il 20% all'incaricato della verifica sulle fasi progettuali
- Per il 5% all'incaricato del coordinamento della sicurezza
- Per il 20% agli incaricati della direzione dei lavori
- Per il 5% all'incaricato del collaudo
- Per il 10% ai collaboratori tecnici dei soggetti di cui sopra che svolgano compiti di supporto nel procedimento.

Nel caso in cui non fosse fatto ricorso a collaboratori tecnici la relativa quota percentuale (10%) sarà ripartita tra i seguenti soggetti i cui compensi sono rideterminati come segue:

- Per il 23% al responsabile del procedimento
- Per il 24% agli incaricati della redazione del progetto
- Per il 23% all'incaricato della verifica sulle fasi progettuali

Nel caso in cui per l'opera non fosse richiesta la nomina del coordinatore per la sicurezza di cui all'art.89 comma 1 lettere e) ed f) del D.lgs. 9 aprile 2008 num.81, la percentuale relativa al coordinamento della sicurezza competerà al Responsabile del procedimento che, nella fattispecie, andrà ad assumere anche la qualifica di Responsabile dei Lavori ai sensi dell'art.89 comma 1 lettera c) del citato D.lgs. num.81/2008.

2. Come indicato al precedente articolo 4 comma 2 i compensi di cui sopra saranno liquidati per le sole quote corrispondenti agli incarichi effettivamente svolti dal personale dipendente; le rimanenti quote costituiranno economie.
3. Il personale di cui al precedente articolo 4 comma 1 potrà, all'occorrenza, svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite o recuperate nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo di lavoro, solo se preventivamente autorizzato secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.



PARTE III

COMPENSI PER ATTIVITA' ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE URBANISTICA

Articolo 7

Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 92, comma 6, del codice, sono costituite dal 30% della tariffa professionale relativa alla redazione, da parte del personale dipendente, di atti di pianificazione, comunque denominati.

Articolo 8

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari di tale ripartizione, nel caso di atti di pianificazione urbanistica redatti all'interno del Comune, sono individuati nei dipendenti dell'Ente che partecipano o collaborano alla redazione del piano, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative e precisamente:
 - a. nel personale dell'ufficio tecnico che abbia redatto direttamente il piano urbanistico generale, particolareggiato o esecutivo
 - b. nei responsabili dei procedimenti relativi
 - c. nei collaboratori dei soggetti di cui alle precedenti lettere.

Articolo 9

Conferimento dell'incarico


1. Per il conferimento di incarichi di pianificazione a personale dipendente si attingerà alle risorse professionali disponibili adottando criteri di trasparenza che tengano conto dei seguenti fattori:
 - requisiti professionali derivanti dal titolo di studio posseduto in funzione della tipologia e della dimensione delle opere comprese nel progetto, ed in conformità alle norme vigenti al momento del conferimento dell'incarico in materia di competenze delle diverse figure professionali
 - attitudine ed esperienza acquisite
 - equa ripartizione degli incarichi tra i diversi soggetti abilitati
 - consequenzialità e complementarità con altri incarichi già affidati in precedenza
2. L'espletamento degli incarichi non deve, in ogni caso, arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

3. Qualora, per la particolare complessità del progetto o per l'occorrenza di maggiori e diverse conoscenze in campo specialistico, si renda necessaria la collaborazione di più soggetti, si potrà ricorrere alla nomina di un "Nucleo di pianificazione"; in tal caso dovrà essere contestualmente individuata la figura del "Capo Progetto", cui attribuire le competenze e le responsabilità che la legge n. 143749 riserva a collegi costituiti per attività di pianificazione complessa.
4. La nomina del Responsabile unico del procedimento e l'affidamento degli incarichi di pianificazione da svolgere con l'impiego di personale dipendente è conferito con Disposizione di servizio o Atto di organizzazione.
5. Con l'atto di conferimento dell'incarico, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dagli incaricati, deve essere:
 - a. individuato il progetto di pianificazione da realizzare
 - b. fissato il termine per lo svolgimento delle diverse fasi progettuali
 - c. individuati i singoli soggetti incaricati, con relativa qualifica e profilo professionale ed i compiti loro assegnati
 - d. definita la misura della riduzione del compenso per ritardi ed inadempienze, da stabilire in funzione del grado di complessità dell'incarico.

Articolo 10

Ripartizione della percentuale per atti di pianificazione

1. La percentuale di cui al precedente articolo 7 è ripartita, con atto di liquidazione, dal responsabile dell'Area competente, per ciascun atto di pianificazione urbanistica, tra il personale indicato nell'articolo 8, con l'eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi e inadempienze di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, secondo le seguenti percentuali:
 - Per l'80 per cento al personale di cui alla lettera a)
 - Per il 10 per cento al personale di cui alla lettera b)
 - Per il 10 per cento al personale di cui alla lettera e)
2. All'interno della ripartizione suindicata, il Responsabile dell'Area, con l'atto di liquidazione, accerta la quota di partecipazione di ogni singolo dipendente determinando quindi la somma a ciascuno spettante.
3. Nel caso in cui non fosse fatto ricorso a collaboratori tecnici la relativa quota percentuale sarà ripartita in maniera proporzionale tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle altre prestazioni.
4. La liquidazione sarà disposta dopo l'intervenuta adozione del piano e comunque non oltre tre mesi dalla presentazione dello stesso.



5. Il personale di cui al precedente articolo 4 comma 1 potrà, all'occorrenza, svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo di lavoro, solo se preventivamente autorizzato secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

PARTE IV DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 11 Oneri per assicurazioni

1. La stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della progettazione e delle verifiche è disciplinata a norma dal D.Lgs. 12 aprile 2006 num.163 e s.m. dal D.P.R. num.207/2010 e s.m.

Articolo 12 Norme transitorie

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento che discendono da specifiche disposizioni di legge sono automaticamente adeguate alle eventuali successive disposizioni modificative delle stesse.

¹ D lgs. 12 aprile 2006 num.163 e s.m.i.

⁵ Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti, limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

⁶ Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto

² Lett k articolo 15 ccnl del 1.4.1999

¹ Presso ciascun ente, a decorrere dal 1/1/1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31/3/1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse: k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 art. 17 lett g ccnl del 1.4.1999.

¹ Le risorse di cui all'art. 15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati, ... g) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k).

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Vaccarezza)



Il Segretario Generale
(C. Orlando)

=====
Pubblicata in data 11.3 GEN. 2012 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messaggio Comunale

=====
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____



Il Segretario Generale
(C. Orlando)